

CAPITOLATO SPECIALE

OGGETTO: Gara a procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di TESORERIA e CASSA di Arca Capitanata. CIG: 9880905CBE.

Art.19 - Direzione dell'Esecuzione del Contratto

Art.20 - Verifiche e controlli svolgimento servizio

Art.21 - Referente del Fornitore

Art.22 - Responsabilità del Fornitore

Art.23 - Penali

Art.24 - Risoluzione del contratto

Art.25 - Fallimento e decesso

Art.26 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Art.27 - Recesso

Art.28 - Subappalto

Art.29 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Art.29.1 - Sicurezza sul lavoro

Art.30 - Regolarità contributiva e retributiva

Art.31 - Corrispettivi

Art.32 - Fatturazione e pagamenti

Art.33 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Art.34 - Garanzia definitiva

Art.35 - Norme di rinvio

Art.19 - Direzione dell'Esecuzione del Contratto

L'esecuzione del contratto avente ad oggetto il servizio (Tesoreria e Cassa) di cui al Capitolato Tecnico è diretta dal Responsabile Unico del Procedimento (*di seguito, anche "R.U.P."*), che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il R.U.P., nella fase dell'esecuzione, si avvale del Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a quest'ultimo affidate (*cf. art. 101 comma 1 del Codice*).

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito, anche "**D.E.C.**") sarà designato, nel rispetto della normativa vigente, dal Arca Capitanata (di seguito, anche "**Agenzia**") con l'adozione del provvedimento deliberativo di aggiudicazione.

Il R.U.P. controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto (*cf. art.102 comma 1 del Codice*).

Il D.E.C. provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Agenzia, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento (*cf. art. 111 commi 2 del Codice ed art.18 comma 1 Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti n.49 del 7.03.2018¹*).

Il D.E.C. segnala tempestivamente al R.U.P. eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del medesimo R.U.P. delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti (*cf. art.18 comma 3 del sopra citato D.M. n.49/2018²*).

Le comunicazioni tra D.E.C. e imprese esecutrici, nonché le comunicazioni tra Agenzia, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione, laddove siano soggetti interni alla medesima Agenzia, avvengono con le modalità stabilite dall'ordinamento della stessa, che devono comunque garantire l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche.

Per quanto non stabilito dal presente articolo, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto svolgerà tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Codice Appalti (*D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.*), dal Titolo III del summenzionato D.M. n.49/2018², nonché da successive norme comunitarie, nazionali e regionali.

Art.20 – Verifiche e controlli svolgimento servizio

Lo svolgimento delle attività prestazionali oggetto del presente appalto dovranno essere assicurate in conformità al contenuto delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia, del presente capitolato e del capitolato tecnico, nonché dello schema di contratto.

L'appaltatore (di seguito, anche "**Fornitore**") garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel capitolato tecnico, nello schema di contratto, nonché nell'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'Impresa aggiudicataria.

L'Agenzia, per mezzo del D.E.C., si riserva ampia ed insindacabile facoltà di effettuare verifiche e controlli, in qualsiasi momento e senza preavviso, circa la perfetta osservanza da parte del Fornitore

¹⁻² Tale disposizione normativa è transitoria e si applicherà fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art.216 comma 27-octies del Codice.

delle prescrizioni contrattuali del capitolato tecnico e speciale, nonché dello schema di contratto e della normativa vigente in materia. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.

I risultati dei controlli hanno lo scopo di valutare la conformità delle procedure e delle tecniche rispetto a quanto previsto nel capitolato tecnico e speciale e nello schema di contratto, integrato con quanto dichiarato in sede di offerta tecnica, oltre a valutare la qualità del servizio e correggere le inadempienze che costituiscono elemento per l'applicazione delle penalità e della risoluzione del contratto.

Qualora il D.E.C. rilevi delle carenze nell'esecuzione del servizio, dalle quali derivi una non conformità del medesimo a quanto prescritto nel capitolato tecnico e speciale e nell'offerta tecnica, ne darà comunicazione scritta al Fornitore, che dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le carenze rilevate.

Verificandosi abusi e/o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, l'Agenzia ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, nel modo che ritiene più opportuno ed a spese del Fornitore, le prestazioni necessarie per il regolare andamento del servizio qualora il medesimo Fornitore, dopo diffida per iscritto ad adempiere, non ottemperi agli obblighi assunti.

Art.21 - Referente del Fornitore

Il Fornitore s'impegna a designare, a suo totale carico ed onere, un proprio rappresentante od incaricato responsabile della esecuzione del contratto (*Responsabile del servizio per conto del Fornitore*), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Agenzia per iscritto all'atto della firma del contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto del Fornitore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Il Fornitore dovrà comunicare al Direttore de quo il nome e cognome del suo incaricato, il recapito telefonico, nonché l'indirizzo mail, per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria ai fini della corretta esecuzione del presente appalto.

Il citato rappresentante od incaricato dovrà inoltre garantire la sua presenza in loco su chiamata del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Tutte le contestazioni per inadempienze fatte in contraddittorio con detto incaricato, si intendono fatte direttamente al Fornitore.

Art.22 - Responsabilità del Fornitore

Il Fornitore risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Agenzia, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di Tesoreria.

Il Fornitore risponde direttamente ed indirettamente di ogni danno (*a persone o cose*) che, per colpa imputabile ad esso od al personale addetto, possa derivare all'Agenzia ed a terzi nell'espletamento del servizio assunto con il capitolato (tecnico e speciale). L'Agenzia medesima è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art.23 - Penali

Fermo restando quanto disposto nel successivo articolo (art.24 “Risoluzione del contratto”), in caso di ritardato e/o mancato e/o parziale adempimento degli obblighi contrattuali (*incluso quanto proposto nell’offerta tecnica, parte integrante del contratto*), per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all’Agenzia o a terzi, sono stabilite le penali di seguito riportate:

a) mancato o inadeguato o inesatto svolgimento del servizio secondo le modalità ed i termini previsti dal Capitolato Tecnico e Speciale, dal Contratto e dal progetto tecnico dell’aggiudicatario: per ogni contestazione, penale quantificata, a discrezione del R.U.P., da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00;

b) inottemperanza, anche parziale, degli obblighi impartiti dall’Agenzia entro il termine assegnato: per ogni contestazione, penale quantificata, a discrezione del R.U.P., da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00.

Penali attenuate:

L’importo delle penali, così come sopra stabilite, può essere decurtato fino alla metà quando, in base alle controdeduzioni del Fornitore, ai correttivi da esso tempestivamente adottati, o in base a quanto autonomamente rilevato dall’Agenzia, l’inadempimento si configuri come lieve ed episodico, ovvero emergano oggettive circostanze attenuanti che, pur non esimendo totalmente il Fornitore da responsabilità, siano meritevoli di considerazione.

Penali aggravate

Fermo restando le fattispecie oggetto di risoluzione di cui al successivo articolo, l’importo delle penali, così come sopra stabilite, può essere aumentato fino al doppio quando l’inadempimento:

- consegua a precedente richiamo scritto o penale disposta per il medesimo caso;
- quando sia accertato il suo carattere diffuso o perdurante, e non circoscritto ad un singolo evento isolato o episodico;
- nel caso si manifesti come sistematico, abituale o configuri gravi atteggiamenti elusivi o fraudolenti del Fornitore, ovvero consegua a penale precedentemente applicata di identica tipologia.

Le penali applicate non potranno superare, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art.113 bis comma 4 del Codice.

Gli eventuali ritardati e/o mancati adempimenti delle obbligazioni contrattuali e l’applicazione delle penali di cui sopra verranno contestati al Fornitore per iscritto (PEC) dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore de quo nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della detta contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Direttore di cui sopra ovvero non vi sia stata risposta o la medesima non sia pervenuta nel termine indicato, egli segnalerà tempestivamente i ritardi e/o le disfunzioni e/o gli inadempimenti, rispetto alle prescrizioni contrattuali, al R.U.P., trasmettendo a quest’ultimo la corrispondente documentazione, il quale applicherà al Fornitore le penali come sopra indicate.

Le penali sono applicate mediante ritenute sui crediti del Fornitore oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza, l’Agenzia si rivarrà sulla garanzia fideiussoria.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non pregiudica il diritto dell'Agenzia di promuovere eventuali azioni di risarcimento per maggior danno subito derivante dall'inadempimento contrattuale.

Art.24 - Risoluzione del contratto

1. L'Agenzia, ai sensi dell'art.108 comma 1 del Codice, può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lett. e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalla amministrazione aggiudicatrice; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80 comma 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

2. L'Agenzia deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (*cfr. art.108 comma 2 del Codice*);
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice (*cfr. art.108 comma 2 del Codice*);
- c) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento di sospensione, ritiro o revoca dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente (*in particolare, D.Lgs. n.385/1993 e s.m.i.*) per l'esercizio dell'attività bancaria e creditizia oggetto del presente capitolato e del capitolato tecnico;
- d) nei confronti dell'appaltatore si configurano gli estremi della fattispecie di cui all'art.89 comma 9 del Codice.

3. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle forniture eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione Contraente su proposta del responsabile unico del procedimento dichiara risolto il contratto (*cfr. art.108 comma 3 del Codice*).

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione Contraente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali (*cf. art.108 comma 4 del Codice*).
5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento determina, ai sensi dell'art. 3 comma 9bis della Legge n.136 del 13 agosto 2010, la risoluzione di diritto del contratto.
6. Il concretizzarsi della fattispecie di risoluzione del contratto per inadempimento imputabile all'operatore economico di cui all'art.22 del Disciplinare di gara (*tardivo avvio dell'esecuzione*), determina la risoluzione di diritto del contratto (*cf. art.2 comma 1 D.L. n.76 del 16.07.2020, convertito con modifiche, in Legge n. 120 del 11.09.2020*).
7. Il concretizzarsi delle fattispecie contemplate dal "Patto d'Integrità" determina la risoluzione del contratto secondo le modalità previste dal medesimo "Patto d'Integrità", il cui contenuto s'intende qui riportato.
8. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto (*cf. art.108 comma 5 del Codice*).
9. Il responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dell'esecuzione del contratto curi la redazione dello stato di consistenza dei servizi già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna (*cf. art.108 comma 6 del Codice*).
10. L'Agenzia, in caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi 1-2-3-4-5-6-7, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (*cf. art.110 commi 1 e 2 del Codice*).
11. Nei casi di cui ai precedenti commi del presente articolo, in sede di liquidazione finale dei servizi riferiti all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio ove l'Agenzia non si sia avvalsa della facoltà prevista dal precedente punto 10. (*cf. art.108 comma 8 del Codice*).
12. L'Agenzia potrà procedere alla risoluzione del contratto in tutte le ipotesi – anche sopravvenute - previste dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali anche se non espressamente elencate.

Art.25 - Fallimento e decesso

Il fallimento del Fornitore comporta lo scioglimento “*ope legis*” del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.

Qualora il Fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Agenzia proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il Fornitore sia un *Raggruppamento di Imprese*:

A) Salvo quanto previsto dall’articolo 110 comma 6 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l’Agenzia può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D.Lgs. n.50/2016 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni l’Agenzia deve recedere dal contratto (*art.48 comma 17 del Codice*²).

B) Salvo quanto previsto dall’articolo 110 comma 6 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire (*art.48 comma 18 del Codice*²).

L’Agenzia, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento della fornitura. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta (*cf. art.110 commi 1-2 del Codice*²).

Art.26 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Le modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento con le modalità previste dall’ordinamento dell’Agenzia cui il Responsabile de quo dipende. Il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art.106 comma 1 lett. a), b), c), d), e) del Codice.

L’Agenzia, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre al Fornitore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza

² Tale disposizione normativa è transitoria e si applicherà fino all’entrata in vigore dell’art.372 comma 1 del D.Lgs. n.14/2019 (attualmente 1.09.2021, salvo eventuali ulteriori proroghe).

diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni (*cf. art.106 comma 12 del Codice ed art.22 comma 4 Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti n.49 del 7.03.2018*³).

Le cessioni di crediti sono disciplinate dall'art.106 comma 13 del Codice, il cui contenuto s'intende qui integralmente riportato. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica, per quanto compatibile con il presente appalto, il suddetto ed omonimo art.106 del Codice, nonché l'art.22 del sopra citato D.M. n.49/2018³.

Art. 27 - Recesso

1. Ai sensi e per gli effetti del **comma 7 dell'art. 8 della L.R. n. 20 del 09.12.2002**, l'Agenzia si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1373 commi 1 e 2 c.c., con espressa esclusione di quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo.

2. L'Agenzia recede, altresì, dal contratto nella fattispecie di cui all'**art.92 comma 4 D.Lgs. n.159/2011** (*elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa*).

3. L'Agenzia recede, altresì, dal contratto nella fattispecie di cui all'**art.88 comma 4-ter D.Lgs. n.159/2011** (*sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del predetto D.Lgs.*). In quest'ultima ipotesi di recesso, l'Agenzia interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (*art.110 commi 1-2 del Codice*).

4. Ai sensi e per gli effetti dell'**art.1 comma 13 del D.L. n.95/2012 convertito con L. n.135/2012**, l'Agenzia ha, inoltre, il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione al Fornitore con preavviso non inferiore a quindici giorni, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. -ai sensi dell'art.26 comma 1 della L. n.488/199- per la fornitura oggetto del presente capitolato, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato ed il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art.26 comma 3 della L. n.488/1999.

5. L'Agenzia ha, inoltre, il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto se si concretizza la fattispecie di cui all'**art.15 comma 13 lett. b) del D.L. n.95/2012 convertito con L. n.135/2012** (*Decreto Spending Review*).

6. Ai sensi e per gli effetti del **comma 5 dell'art.21 della L.R. n. 37 del 1.08.2014**, l'Agenzia ha, altresì, la facoltà di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione al Fornitore con preavviso non inferiore a quindici giorni e fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui, all'esito di apposita istruttoria tecnica, risulti conveniente far luogo all'acquisizione della parte residua della fornitura o del servizio aderendo alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore della Regione Puglia. Non si fa luogo al recesso

³ Tale disposizione normativa è transitoria e si applicherà fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art.216 comma 27-octies del Codice.

ove il Fornitore acconsenta alla rinegoziazione del contratto al fine di allinearli con le condizioni previste dalle convenzioni o dagli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore.

7. Ai sensi dell'**art.48 comma 17 del Codice**⁴, salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 6 del predetto D.Lgs., in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l'Agenzia può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni l'Agenzia deve recedere dal contratto.

8. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Agenzia può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di forniture, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite (*art.109 comma 1 del Codice*).

9. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al Fornitore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Agenzia prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture (*art.109 comma 3 del Codice*).

10. In ogni caso l'Agenzia potrà procedere al recesso dal contratto in tutte le ipotesi – anche sopravvenute - previste dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali anche se non espressamente elencate nel presente articolo.

Art. 28 - Subappalto

Il soggetto affidatario del contratto di cui al capitolato (tecnico e speciale) esegue in proprio i servizi e le forniture compresi nel medesimo. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) D.Lgs. n.50/2016 (*cf. art.105 comma 1 del Codice*).

Tutte le prestazioni indicate nel capitolato (tecnico e speciale) sono subappaltabili.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

⁴ Tale disposizione normativa è transitoria e si applicherà fino all'entrata in vigore dell'art.372 comma 1 del D.Lgs. n.14/2019 (attualmente 1.09.2021, salvo eventuali ulteriori proroghe).

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto (cfr. art.105 comma 2 del Codice).

Ai sensi dell'art.105 comma 4 del Codice, il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le forniture comprese nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano state indicate le forniture o parti di esse che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto (*copia autentica*) presso l'Agenzia almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'Agenzia, l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti speciali indicati all'art.7 del Disciplinare di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. (cfr. art.105 comma 7 del Codice).

L'affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. (cfr. art.105 comma 18 del Codice).

L'Agenzia corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente (cfr. art.105 comma 13 del Codice).

L'Agenzia provvede al rilascio dell'autorizzazione del subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia sono ridotti della metà (cfr. art.105 comma 18 del Codice).

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art.105 comma 19 del Codice).

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili (cfr. art.105 comma 20 del Codice).

Il Fornitore comunica all'Agenzia, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate all'Agenzia eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art.105 D.Lgs. n.50/2016 (cfr. art.105 comma 2 del Codice).

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il Direttore dell'Esecuzione svolge le seguenti funzioni (*cf. art.20 comma 1 Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti n.49 del 7.03.2018⁵*):

- a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art.105 comma 2 del Codice;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al R.U.P. dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'art.105 del codice.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applica l'art.105 del Codice.

Art.29 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Gli obblighi di cui al comma precedente incombono anche in capo al subappaltatore.

L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga, inoltre, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'appaltatore di cui all'art. 105 comma 9 del Codice in caso di subappalto.

Art. 29.1 – Sicurezza sul lavoro

L'Agenzia, in merito alla presenza di rischi dati da interferenze, nel rispetto di quanto disposto dall'art.26 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., vista la Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n.3/2008, precisa che non è stato predisposto il D.U.V.R.I., in quanto, la tipologia dell'appalto in oggetto non ricade negli obblighi di legge di redazione del D.U.V.R.I.

⁵ Tale disposizione normativa è transitoria e si applicherà fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art.216 comma 27-octies del Codice.

Art. 30 - Regolarità contributiva e retributiva

Per Documento Unico di Regolarità Contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, verificati sulla base della rispettiva vigente normativa di riferimento (vedi da ultimo, l'art.4 D.L. n. 34/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 78/2014, e successivo DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 30 gennaio 2015, con cui sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica).

Per quanto concerne il presente contratto, l'Agenzia acquisisce d'ufficio telematicamente il D.U.R.C. in corso di validità per:

- a) il pagamento delle prestazioni relative alla fornitura oggetto del capitolato (*cfr. art.105 comma 9 del Codice*);
- b) il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale (*cfr. art.31 comma 4 D.L. n.69/2013 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98*).

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Agenzia trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (*cfr. art.30 comma 5 del Codice*).

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Agenzia del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (*cfr. art.30 comma 5-bis del Codice*).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Agenzia paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (*art.30 comma 6 del Codice*).

Art.31 - Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti dall'Agenzia al Fornitore, a fronte delle prestazioni oggetto dell'appalto, sono indicati nell'Offerta Economica dell'impresa aggiudicataria, che sarà parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegata al medesimo.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Art. 32 – Fatturazione e pagamenti

Il pagamento della fornitura eseguita sarà effettuato dall'Agenzia, in favore del Fornitore, sulla base delle fatture elettroniche emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla

normativa vigente in materia, oltreché sulla base della documentazione probatoria comprovante l'esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali.

La fatturazione sarà a cadenza ed importo semestrale.

Le fatture emesse dal Fornitore dovranno contenere il riferimento al provvedimento di aggiudicazione ed al successivo contratto, nonché il CIG e gli estremi dell'ordine (*numero e data*).

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate all'Agenzia (*indicandone ragione sociale e codice univoco d'ufficio*) e trasmesse con le modalità di cui alla legge 24/12/2007, n.244 e successivo D.M. n.55/2013, così come modificato dall'art.25 del D.L. n.66/2014, convertito in Legge n.89/2014.

Nelle fatture dovranno essere esattamente indicati tutti gli elementi idonei a consentire la liquidazione della fornitura, nonché il corrispettivo corrispondente al prezzo offerto.

Le fatture, nonché l'attestazione di regolare esecuzione del servizio nel periodo di riferimento della fattura, costituiranno la base per la successiva liquidazione della fattura di competenza degli uffici liquidatori individuati dall'Agenzia.

Si precisa che l'attestazione di regolare esecuzione della fornitura sarà rilasciata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, previo positivo accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Il pagamento dei corrispettivi, previa verifica della regolarità di esecuzione del servizio, viene effettuato, in espresso accordo, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte dell'Agenzia. In caso di ritardo nei pagamenti, si applica la normativa di cui al D. Lgs. 231/2002 e s.m.i..

Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità o quantità della prestazione, nonché nell'emissione della fattura, interromperà il termine sopra indicato.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione della fornitura e, comunque, delle attività previste nel contratto.

Art.33 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da disposizioni interpretative dell'A.N.AC. ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici [*Determinazione n.4 del 7 luglio 2011, così come aggiornata da Delibera n.556 del 31.05.2017*].

Art.34 - Garanzia definitiva

L'Impresa Aggiudicataria per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art.93 commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento (*cfr. art.103 comma 1 del Codice*).

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di

avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'Agenzia può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93 comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria (*cfr. art.103 comma 1 del Codice*).

L'Agenzia ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore ed ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. L'Agenzia può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto (*cfr. art.103 comma 2 del Codice*).

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria (*cfr. art.103 comma 3 del Codice*).

La garanzia fideiussoria di cui trattasi, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (*cfr. art.103 comma 4 del Codice*).

La garanzia di cui sopra è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, di documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna del documento de quo costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata (*cfr. art.103 comma 5 del Codice*).

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità nel caso di appalto di servizi e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo (*cfr. art.103 comma 6 del Codice*).

Ai sensi dell'art.103 comma 9 del Codice, le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (*attualmente D.M. n.31 del 19 gennaio 2018*).

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese (*vedi art.103 comma 10 del Codice*).

Art. 35 - Norme di rinvio

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e Speciale e nello Schema di Convenzione, che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate, senza condizione o riserva alcuna, dal Fornitore.

Per quanto non previsto dalla suddetta documentazione di gara, si applica al contratto la normativa vigente nel settore oggetto del capitolato tecnico e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il Titolo III del Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti n.49 del 7.03.2018⁶, ed infine tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto.

⁶ Tale disposizione normativa è transitoria e si applicherà fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art.216 comma 27-octies del Codice.